



COMUNE DI GAZZANIGA
Provincia di Bergamo

ALLEGATO SUB A) DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 21.12.2015

**REGOLAMENTO
DEI CONTROLLI INTERNI**

Adottato con deliberazione C.C. n. 03 del 05.03.2013
Modificato con deliberazione C.C. n. 58 del 21.12.2015

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Tipologia dei controlli

Art. 3 – Soggetti del controllo

Art. 4 – Controllo di regolarità amministrativa

Art. 5 – Controllo di regolarità contabile e visto di regolarità contabile

Art. 6– Controllo di gestione

Art. 7 – Controllo sugli equilibri finanziari

Art. 8 – Integrazione al regolamento di contabilità

Articolo 1. Oggetto e finalità

Il Comune di Gazzaniga, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, e secondo il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il sistema del controllo interno, la legittimità, la correttezza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa.

Articolo 2. Tipologia dei controlli

Il sistema prevede le seguenti tipologie di controlli:

- a) controllo di regolarità amministrativa;
- b) controllo di regolarità contabile;
- c) controllo di gestione;
- d) controllo sugli equilibri finanziari;

Articolo 3. Soggetti del controllo

Le attività di controllo vengono effettuate, anche in modalità integrata, dai seguenti soggetti, a secondo della tipologia di controllo richiesto:

- a) il segretario generale;
- b) il responsabile del servizio finanziario;
- c) i responsabili dei servizi;
- d) il revisori dei conti.

Articolo 4. Controllo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa è volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa rispetto alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, alla completezza dell'istruttoria, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate e con i vincoli di finanza pubblica.

2. Esso è assicurato sia nella fase preventiva della formazione dell'atto che in quella successiva.

3. Controlli preventivi

3.1 Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione di giunta e consiglio comunale, che non siano mero atto di indirizzo, il responsabile del settore competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, effettua il controllo preventivo di regolarità amministrativa allorché rilascia il parere di regolarità tecnica attestante,¹ la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Detto parere è riportato nel testo stesso della deliberazione.

¹ Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L

3.2 Per ogni altro atto amministrativo di competenza del Sindaco, il responsabile del settore competente effettua il controllo di regolarità amministrativa mediante il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

3.3 Per gli atti adottati dai responsabili di servizio (determinazioni, ordinanze, autorizzazioni, permessi, concessioni ecc...) il controllo si estrinseca direttamente nella apposizione da parte degli stessi della firma sull'atto.

4. Controlli successivi

4.1 Il controllo successivo è esercitato successivamente all'adozione di un atto.

4.2 Sono soggetti a controllo le determinazioni, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione di spesa, i contratti, le concessioni e autorizzazioni, i permessi a costruire e in generale tutti gli altri atti amministrativi.

4.3 Il controllo è improntato al rispetto dei seguenti principi:

- a) indipendenza: del controllante rispetto agli atti sottoposti a controllo;
- b) imparzialità: sottoposizione a controllo a campione di atti di tutti i settori e servizi in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
- c) tempestività: il controllo deve essere svolto in tempi ragionevolmente ravvicinati rispetto alla data di adozione degli atti ad esso sottoposti;
- d) trasparenza: il controllo deve avvenire secondo regole chiare ed in base a parametri predefiniti.

4.4 Il controllo è organizzato al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) costante monitoraggio delle procedure e degli atti adottati dall'Ente;
- b) miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi;
- c) creazione di procedure omogenee e standardizzate, rivolte alla semplificazione ed all'imparzialità dell'azione amministrativa;
- d) sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei responsabili dei Settori interessati, in caso vengano ravvisati gravi vizi;
- e) svolgimento di un effettivo coordinamento dei servizi dell'Ente.

4.5 Entro il mese di gennaio di ogni anno il segretario generale stabilisce e rende noto ai responsabili il piano annuale dei controlli, che assicuri il controllo di almeno il 10% del complesso degli atti, definendone, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi sopra elencati, le modalità attuative, con riferimento in particolare alla periodicità e al campionamento e agli indicatori utilizzati per il controllo.

4.6 Il controllo successivo è esercitato dall' unità costituita da: segretario generale, dal responsabile del servizio finanziario e, a rotazione, da un altro responsabile. In caso di verifica di propri atti i componenti sono sostituiti da altri responsabili.

4.7 In ogni caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità che possono inficiare la legittimità dell'atto, l'unità di controllo indica al responsabile interessato i provvedimenti da attuare, anche in via di autotutela.

5. Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario generale, ai responsabili del servizio, unitamente alle istruzioni e direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità.

6. Con cadenza annuale il segretario generale relaziona altresì al revisore dei conti, alla giunta e al consiglio.

Articolo 5. Controllo di regolarità contabile e visto di regolarità contabile

- 1. Il controllo di regolarità contabile attiene all'osservanza dei principi dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, della corretta imputazione a bilancio della spesa, della relativa copertura finanziaria e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.**
- 2. Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio comunale, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall'art. 49 del D.LGS. 267/2000 e s.i.m.;**
- 3. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia un mero atto di indirizzo e che comporti rilevanti diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.**
- 4. Nella formazione delle determinazioni, il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. La copertura finanziaria è attestata con conferimento ai corrispondenti stanziamenti di bilancio per la competenza dell'anno, e del bilancio pluriennale per le spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi e garantisce l'effettiva disponibilità sul competente stanziamento.**

Articolo 6. Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto la verifica e la misurazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi ed azioni realizzate, nonché tra le risorse impiegate e i risultati e il corretto funzionamento dei servizi.

2. È esercitato dal segretario generale, con il supporto del responsabile di ragioneria, sentiti preventivamente i responsabili di settore per individuare le modalità per la raccolta dei dati.

3. Sono oggetto del controllo:

- a) la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata e l'individuazione di target di risultato adeguati;
- b) il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l'aspetto dell'efficacia tenendo conto delle risorse disponibili, e la loro misurazione quali-quantitativa attraverso indicatori di performance;
- c) i servizi erogati e la loro capacità di rispondere ai bisogni degli utenti finali interni ed esterni;

4. Sono oggetto di controllo successivo:

- a) la verifica dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e progetti dell'ente e la misurazione dei servizi erogati;
- b) l'utilizzo delle risorse economiche e strumentali.

5. Il controllo di gestione si focalizza anche sulla dimensione economica e consiste nella periodica verifica della convenienza delle alternative prescelte e promuove interventi volte alla formazione di nuovi e più adeguati programmi.

6. Il controllo di gestione ha altresì valenza sotto il profilo organizzativo in quanto supporta la struttura verso il conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione.

7. Il segretario generale relaziona alla giunta comunale periodicamente, e al consiglio comunale almeno una volta nel corso dell'esercizio, attraverso la predisposizione degli stati d'avanzamento di quanto contenuto nei documenti di programmazione. A seguito di tali verifiche sono proposti eventuali interventi correttivi necessari alla realizzazione degli obiettivi.

Articolo 7. Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal responsabile del servizio finanziario, con la vigilanza del revisore dei conti.

3. A tal fine, con cadenza trimestrale, il responsabile del servizio finanziario esamina, in collaborazione con i responsabili dei settori:

- l'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni);
- l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito. In particolare, la verifica dei residui attivi dovrà riguardare l'effettiva riscuotibilità del credito e le ragioni per le quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza;
- l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.

4. Sulla scorta delle informazioni desunte dal sistema informatico comunale tramite i programmi gestionali in dotazione, il responsabile del servizio finanziario redige una relazione per il Sindaco, la giunta comunale, il segretario generale, i responsabili di settore e il revisore dei conti, nella quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal "patto di stabilità" interno, nonché relativamente allo stato dell'indebitamento.

5. Il revisore dei conti, entro 7 giorni, esprime eventuali rilievi e proposte sulla relazione.

6. Nel caso siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario, la giunta comunale con il supporto e l'assistenza dei responsabili di settore, in particolare con quello dei servizi finanziari, dovrà proporre con urgenza al consiglio comunale le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio del bilancio.

7. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al punto precedente il consiglio comunale dovrà assumere i propri provvedimenti in merito.

8. Le verifiche di cui al presente articolo terranno conto anche delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall'andamento economico/finanziario dei soggetti gestionali esterni.

9. Il consiglio comunale prende atto delle condizioni di equilibrio con apposito provvedimento in occasione della scadenza per la verifica dello stato d'attuazione dei programmi.

Articolo 8. Integrazione al regolamento di contabilità

1. Le norme dell'art. 6 del presente regolamento, che disciplinano i controlli di gestione si coordinano, integrano e aggiornano le norme presenti nel regolamento di contabilità.

2. Le norme dell'art. 7 del presente regolamento, che disciplinano i controlli degli equilibri finanziari, sono inserite nel regolamento di contabilità ed approvate ad integrazione dello stesso.²

² Ai sensi dell'art. 147-*quinquies* comma 6 del TUEL.